

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
CONVOCATA PER IL 20 NOVEMBRE 2006 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E PER IL 23 NOVEMBRE 2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PREZZO STABILITO PER L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DI RISPARMIO, DA EFFETTUARE DA PARTE DELLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 144-BIS, COMMA 1, LETT. D) DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 58/98 CONCERNENTE GLI EMITTENTI APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99, NELL'AMBITO DELLA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-ter, COD. CIV., ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ IN DATA 15 SETTEMBRE 2006; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica del prezzo stabilito per l'acquisto di azioni proprie di risparmio da parte di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL", la "Società" o la "Banca") nell'ambito della delibera di autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, cod. civ., assunta dall'assemblea ordinaria della Società in data 15 settembre 2006.

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73, del "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti", adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti") ed in conformità allo Schema 4 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, intende illustrare le motivazioni ed il contenuto della citata proposta di modifica.

\*\*\* \*\*

1. **Motivazioni per le quali viene proposta la modifica**

1.1 *Ragioni della proposta di modifica*

A. La proposta in esame deve essere considerata nel contesto di alcuni recenti avvenimenti ed operazioni societarie rilevanti per gli azionisti di risparmio, di seguito brevemente riportate.

In particolare:

- (i) con provvedimento n. 4754 del 20 luglio 2006, Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") ha disposto la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e

gestito da Borsa Italiana (“**MTA**”) delle azioni ordinarie della Banca, con efficacia dal 26 luglio 2006; il provvedimento di revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie è stato adottato da Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del “*Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.*”, all’esito dell’offerta pubblica di acquisto residuale promossa dall’azionista BNP Paribas S.A. (“**BNP Paribas**”), nel periodo compreso tra il 30 giugno 2006 e il 20 luglio 2006, sulla totalità delle azioni ordinarie della Banca in circolazione;

- (ii) in data 15 settembre 2006, l’assemblea straordinaria degli azionisti di BNL ha approvato la conversione facoltativa alla pari delle n. 23.198.331 azioni di risparmio in circolazione alla data della delibera in azioni ordinarie, a norma dell’art. 11, comma 6, dello statuto della Banca, a seguito della revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie, disposta da Borsa Italiana, unitamente alle conseguenti modifiche statutarie (la “**Conversione Facoltativa**”);
- (iii) sempre in data 15 settembre 2006 l’assemblea ordinaria degli azionisti di BNL, anche al fine di offrire agli azionisti di risparmio, quale alternativa alla Conversione Facoltativa, la possibilità di liquidare il proprio investimento cedendo alla Banca le azioni di risparmio detenute, ha deliberato una nuova autorizzazione<sup>1</sup> all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, cod. civ., ed in particolare, nuovi termini, condizioni e modalità per l’acquisto delle azioni proprie di risparmio (l’“**Acquisto di Azioni Proprie**”), prevedendo, *inter alia*, che l’Acquisto di Azioni Proprie possa essere effettuato mediante attribuzione agli azionisti di risparmio del diritto di esercitare l’opzione di vendere le proprie azioni di risparmio alla Società, ai sensi dell’art. 144-bis, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti (l’“**Opzione di Vendita**”);
- (iv) in data 9 ottobre 2006 BNP Paribas, che già deteneva il 37,92% circa delle azioni di risparmio BNL, ha acquistato ulteriori n. 7.932.579 azioni di risparmio della Società, e, di conseguenza, detiene attualmente, in base alle informazioni attualmente in possesso della Società, una partecipazione complessiva pari al 72,11% delle azioni di risparmio in circolazione della Società.

Tenuto conto delle circostanze sopra indicate e, in particolare, del fatto che le azioni di risparmio effettivamente scambiate hanno attualmente scarso flottante poiché rappresentano complessivamente il 27,89% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio e lo 0,21% del capitale sociale complessivo della Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno formulare all’assemblea degli azionisti di BNL, in sede straordinaria, la proposta di deliberare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di BNL in azioni ordinarie della Società, aventi godimento identico a quello delle azioni ordinarie in circolazione (la “**Conversione Obbligatoria**”). A fondamento di tale proposta, in particolare, vi è la considerazione che, alla luce di quanto indicato, il mantenimento della quotazione delle azioni di risparmio e, più in generale della categoria, tenuto conto dei relativi costi di gestione, non appare più giustificato.

Inoltre, la Conversione Obbligatoria consentirà di migliorare la struttura del capitale sociale di BNL semplificandone la composizione mediante riduzione ad una sola categoria di azioni.

---

<sup>1</sup> L’assemblea ordinaria ha deliberato di revocare l’autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie deliberata il 28 aprile 2006, e di autorizzare nuove modalità per l’acquisto e l’alienazione delle stesse previo rinnovo della consistenza del fondo acquisto azioni proprie per ulteriori 18 mesi, mantenendone l’importo di Euro 75 milioni.

- B.** Per effetto della Conversione Obbligatoria gli azionisti di risparmio acquisteranno la qualità di azionisti ordinari della Banca, fermo restando che agli azionisti di risparmio che non avranno concorso all'assunzione, da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del *d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58* (il "**Testo Unico**"), della deliberazione di approvazione delle delibere che dovessero essere assunte dall'assemblea straordinaria in relazione alla Conversione Obbligatoria, vale a dire agli azionisti di risparmio assenti, astenuti ovvero dissenzienti, spetterà il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* cod. civ. Infatti, per effetto delle deliberazioni che si propone di assumere in relazione alla Conversione Obbligatoria, risulteranno modificati i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in base al testo vigente dello statuto sociale e, per effetto dell'esecuzione della Conversione Obbligatoria, gli azionisti di risparmio riceveranno, in sostituzione delle azioni di risparmio, che sono attualmente quotate sul MTA, azioni ordinarie della Banca non quotate (il "**Diritto di Recesso**").
- C.** Come più ampiamente descritto nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo alla proposta di delibera relativa alla Conversione Obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione della Società intende, da un lato, assicurare all'azionista di risparmio il mantenimento dei diritti e delle facoltà che gli erano state attribuite per effetto delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 15 settembre 2006 e, nel contempo, favorire l'azionista che intenda liquidare il proprio investimento attraverso l'esercizio del Diritto di Recesso, offrendogli la possibilità di cedere, mediante esercizio dell'Opzione di Vendita, le azioni di risparmio detenute alle medesime condizioni stabilite dall'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ. per il Diritto di Recesso senza attendere la conclusione delle procedure di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso stabilite dalla legge.

In particolare, tenuto conto che, in virtù delle deliberazioni assunte lo scorso 15 settembre l'azionista di risparmio avrebbe la possibilità di aderire alla Conversione Facoltativa e di esercitare l'Opzione di Vendita in un periodo corrispondente al periodo di adesione alla Conversione Facoltativa, il Consiglio ritiene opportuno proporre:

- all'assemblea straordinaria (come meglio illustrato nella relazione illustrativa) di dare attuazione alla Conversione Obbligatoria dopo che sarà decorso il periodo durante il quale gli azionisti di risparmio possono aderire alla Conversione Facoltativa, ovvero esercitare l'Opzione di Vendita; e
- all'assemblea ordinaria di modificare la deliberazione assunta il 15 settembre 2006 relativa all'Acquisto di Azioni Proprie nella sola parte relativa al prezzo di esercizio dell'Opzione di Vendita, per parificare tale prezzo al valore di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso.

Qualora tali proposte dovessero essere approvate, gli azionisti di risparmio avrebbero la possibilità di scegliere, antecedentemente all'esecuzione della Conversione Obbligatoria, se (i) aderire alla Conversione Facoltativa; ovvero (ii) esercitare l'Opzione di Vendita in un periodo corrispondente al periodo di adesione alla Conversione Facoltativa ad un prezzo pari al valore di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso che sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ..

In questo modo, quindi, il Consiglio di Amministrazione intende offrire agli azionisti di

risparmio, antecedentemente all'esecuzione della Conversione Obbligatoria, la possibilità di determinarsi ad avvalersi della Conversione Facoltativa ovvero alla vendita, mediante esercizio dell'Opzione di Vendita, delle azioni di risparmio detenute al prezzo fissato dalla legge per le azioni oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso, secondo le modalità e i termini dagli stessi ritenuti preferibili.

#### 1.2 *Il corrispettivo relativo al Diritto di Recesso*

Come anticipato, agli azionisti di risparmio che non avranno concorso all'assunzione, da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Testo Unico, della deliberazione di approvazione delle delibere che dovessero essere assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti in relazione alla Conversione Obbligatoria, vale a dire agli azionisti di risparmio assenti, astenuti ovvero dissenzienti, spetta il Diritto di Recesso ai sensi degli articoli 2437, comma 1, lett. g e 2437-*quinquies* cod. civ.

Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, terzo comma, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio di BNL nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria convocata per deliberare sulla Conversione Obbligatoria e dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata per l'approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Testo Unico, delle delibere dell'assemblea straordinaria degli azionisti relative alla Conversione Obbligatoria. Solo per dare un'indicazione di massima al riguardo, si fa presente che il predetto valore, sulla base dell'andamento dei corsi di borsa delle azioni di risparmio BNL registrati fino al 13 ottobre 2006, sarebbe pari a Euro 3,415 per azione.

Tale valore di liquidazione verrà comunicato da BNL mediante pubblicazione di un apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale entro i quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

#### 1.3 *Il prezzo relativo all'Opzione di Vendita*

Come noto, in data 15 settembre 2006, l'assemblea ordinaria degli Azionisti di BNL, anche al fine di offrire agli azionisti di risparmio, quale alternativa alla Conversione Facoltativa, la possibilità di liquidare il proprio investimento cedendo alla Banca le azioni di risparmio da essi detenute, ha deliberato l'autorizzazione all'Acquisto di Azioni Proprie.

La citata delibera prevede, in particolare, che l'Acquisto di Azioni Proprie, anche da effettuarsi mediante l'Opzione di Vendita, debba essere realizzato ad un prezzo non superiore ad Euro 2,9275 per azione.

Come anticipato, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'assemblea ordinaria la modifica del prezzo sopra indicato, in relazione alla sola Opzione di Vendita, per parificarlo al valore di liquidazione delle azioni che siano oggetto del Diritto di Recesso meglio descritto al precedente paragrafo 1.2.

Tale proposta è motivata esclusivamente dall'intento di favorire l'azionista di risparmio che intenda esercitare il Diritto di Recesso, consentendogli, mediante l'esercizio dell'Opzione di Vendita, di ricevere il medesimo corrispettivo che otterrebbe esercitando il Diritto di Recesso prima della conclusione delle operazioni di liquidazione previste dagli artt. 2437-*bis* e seguenti del codice civile.

Per effetto dell'applicazione della metodologia di calcolo *ex lege* del valore di liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso meglio descritta al precedente paragrafo 1.2, tale valore sarà infatti verosimilmente superiore a quello massimo attualmente stabilito in Euro 2,9275 per ogni azione di risparmio. Solo per dare un'indicazione di massima al riguardo, si ricorda che il predetto valore, sulla base dell'andamento dei corsi di borsa delle azioni di risparmio BNL registrati fino al 13 ottobre 2006, sarebbe pari a Euro 3,415 per azione.

Al riguardo, inoltre, si fa presente che, tenuto conto dell'andamento del corso di borsa delle azioni di risparmio negli ultimi sei mesi, il fondo acquisto azioni proprie, rinnovato dall'assemblea del 15 settembre 2006 nella sua consistenza, pari a Euro 75 milioni, risulta ampiamente capiente per l'acquisto delle azioni proprie diverse da quelle di BNP Paribas – che, per quanto a conoscenza di BNL, non intende esercitare l'Opzione di Vendita - anche considerato tale adeguamento di prezzo.

Si propone quindi all'assemblea ordinaria di modificare in aumento il prezzo massimo di acquisto fissato dall'assemblea dello scorso 15 settembre in relazione all'Acquisto di Azioni Proprie sopra indicato in relazione alla sola Opzione di Vendita, stabilendo che l'Acquisto di Azioni Proprie mediante Opzione di Vendita debba essere realizzato ad un prezzo pari al valore di liquidazione delle azioni che siano oggetto del Diritto di Recesso che sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, terzo comma, cod. civ., come meglio descritto al precedente paragrafo 1.2.

Tale valore di liquidazione verrà comunicato da BNL mediante pubblicazione di un apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale entro i quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione. Altre Informazioni.**

Non vengono in questa sede proposte modifiche rispetto a quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 15 settembre 2006 con riferimento al numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

La proposta di modifica del prezzo fissato dall'assemblea dello scorso 15 settembre in relazione all'Acquisto di Azioni Proprie si riferisce unicamente all'acquisto, mediante Opzione di Vendita, di azioni di risparmio, ovvero delle massime n. 23.198.331 azioni di risparmio, ciascuna del valore nominale di Euro 0,72.

A questo riguardo si ribadisce che BNP Paribas – che, detiene il 72,11 % del capitale rappresentato da azioni proprie - per quanto a conoscenza di BNL, non intende esercitare l'Opzione di Vendita.

**3. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni; corrispettivi minimi e massimi**

Non vengono in questa sede proposte modifiche in relazione alle modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie rispetto a quanto deliberato dall'assemblea ordinaria della Società in data 15 settembre 2006.

Con riferimento ai corrispettivi minimi e massimi fissati in quella sede in relazione all'Acquisto di Azioni Proprie, si propone all'assemblea ordinaria di modificare il prezzo massimo relativo all'Acquisto di Azioni Proprie da effettuare mediante Opzione di Vendita attualmente stabilito in misura non superiore a Euro 2,9275 per ogni azione di risparmio, stabilendo che l'Acquisto di Azioni Proprie mediante Opzione di Vendita debba essere realizzato ad un prezzo, per ogni azione di risparmio, pari al valore di liquidazione delle azioni che siano oggetto del Diritto di Recesso che sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, terzo comma, cod. civ.

Tale valore di liquidazione – come indicato in precedenza - verrà comunicato da BNL mediante pubblicazione di un apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale entro i quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

**4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

Non vengono in questa sede proposte modifiche in relazione alla durata per la quale l'autorizzazione all'Acquisto di Azioni Proprie è richiesta rispetto a quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 15 settembre 2006.

**\*\*\* \*\***

Si invita pertanto l'assemblea ordinaria ad adottare la seguente

**Proposta deliberativa**

“L'assemblea ordinaria di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione alla proposta relativa all'unico argomento all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;

**delibera**

- 1) di confermare la delibera di autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. all'acquisto e vendita di azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio, assunta in data 15 settembre 2006 secondo le modalità ed i termini ivi indicati, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2);
- 2) di stabilire che gli acquisti di azioni di risparmio da effettuare ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. d), del “Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la

*disciplina degli emittenti?*, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, dovranno avvenire ad un prezzo pari a Euro [●] per ciascuna azione - prezzo pari al valore di liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., delle azioni per le quali, a fronte della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in ordinarie deliberata in data \_\_\_\_ dall'assemblea straordinaria della Società possa essere esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-quinquies cod. civ. -, intendendosi per l'effetto modificata sul punto la delibera di autorizzazione di cui al precedente punto 1).

\*\*\* \*\*

La presente relazione sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità di legge, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea ordinaria.

Prima delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni di risparmio saranno comunicati al pubblico, ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall'assemblea, con le modalità indicate dall'art. 66 del medesimo Regolamento Emittenti.

Roma, 17 ottobre 2006

Per il Consiglio di Amministrazione

---

Luigi Abete  
(Presidente)